

**“INCENTIVAZIONE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DEGLI ENTI PUBBLICI.”**

BANDO 2009

<p>Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse II “Sostenibilità” Attività II. 1.3 “Efficienza energetica”</p>
--	--

1. Riferimenti normativi

- 1) Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013;
- 2) Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- 3) Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- 4) Regolamento (CE) n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi;
- 5) Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, inerente le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- 6) Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8312 del 03/03/08, con la quale sono stati approvati i contenuti generali della misura ed è stata definita la relativa dotazione finanziaria;
- 7) Deliberazione della Giunta Regionale n. 41-8478 del 27/03/08 con la quale è stata integrata la dotazione finanziaria inizialmente destinata agli interventi di cui alla precedente deliberazione;
- 8) Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-9369 dell'1/08/08 con la quale è stato integrato e modificato l'allegato III alla D.G.R. n. 12-8312 del 03/03/08;
- 9) D.lgs. 30 maggio 2008, n.115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE¹.
- 10) L.r. n. 13 del 28 maggio 2007. Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
- 11) DCR 11 gennaio 2007, n. 98-1247 Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento.
- 12) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni².
- 13) Deliberazione della Giunta Regionale n.38-10913 del 2 marzo che approva la scheda di misura..

2. Oggetto e finalità del bando

La misura promuove, mediante contributi in conto capitale, investimenti destinati alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare ad uso pubblico, non residenziale, degli Enti di cui al successivo articolo 3.

Per gli immobili esistenti, sono ammissibili gli interventi di riqualificazione energetica, che nel contempo:

- dimezzino il fabbisogno energetico per il riscaldamento³;
- rispettino i valori massimi di trasmittanza, così come definiti all'articolo 26, Tabella 2 del bando;

Per gli immobili di nuova costruzione, sono ammissibili gli interventi, che nel contempo:

¹ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, si ricorda che le Amministrazioni Pubbliche hanno di norma l'obbligo di ricorrere agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata; le PA hanno altresì l'obbligo della certificazione energetica nel caso di edifici con una superficie utile totale superiore a 1.000 m².

² Si ricorda che ai sensi di quanto disposto dall'art. 128, comma 10, del d.lgs. 163/2006 le Amministrazioni Pubbliche non possono ricevere alcuna forma di finanziamento se le opere oggetto della richiesta non sono ricomprese nell'elenco annuale dei lavori.

³ Rappresenta il valore complessivo risultante dalla sommatoria dell'energia dispersa per trasmissione e ventilazione e degli apporti gratuiti (solari ed interni), calcolato secondo la metodologia prevista dalla norma UNI EN.

- rispettino i limiti prestazionali dell'involucro edilizio, così come definiti all'articolo 26, Tabella 1 del bando;
- rispettino i valori massimi di trasmittanza, così come definiti all'articolo 26, Tabella 2 del bando;

Gli interventi dovranno essere coerenti con la politica energetica regionale e tener conto dell'esigenza di minimizzare gli impatti delle opere sull'ambiente.

3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo gli Enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Comunità montane, Unioni di Comuni), singoli o tra loro consorziati, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento rispetto all'area o all'immobile oggetto dell'intervento.

Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo per un solo edificio del proprio patrimonio immobiliare ad uso pubblico.

Sono esclusi dai benefici del presente bando i soggetti già destinatari di incentivazioni -finanziate a valere sul P.O.R. 2007/2013 - a favore di interventi nel campo dell'efficienza energetica applicati al patrimonio immobiliare pubblico e individuati nell'esercizio della regia regionale.

4. Obblighi particolari del beneficiario

Il beneficiario, per il periodo di tempo corrispondente alla vita utile dell'intervento finanziato a valere sul presente bando, deve effettuare una corretta manutenzione dello stesso, assicurandone le migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'opera stessa, alle persone e alle cose circostanti.

Il richiedente, nei dieci anni successivi alla completa realizzazione dell'intervento, non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o le opere realizzate nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato del contributo

ovvero

- introdurre modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, realizzati fruendo del contributo⁴

quando a ciò consegua il venir meno della destinazione ad uso pubblico del bene. Decorsi cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento, l'alienazione o la cessione del bene è consentita previa autorizzazione della Regione.

5. Gestione del procedimento e gestione finanziaria

Le attività e le funzioni relative alla gestione della dotazione finanziaria e del procedimento di concessione, erogazione, revoca del contributo del presente bando sono di competenza della Direzione regionale Attività Produttive che si avvale del supporto tecnico della Direzione regionale Ambiente.

6. Tempi di realizzazione e inizio lavori

Gli interventi finanziati dalla presente misura devono essere realizzati entro 42 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.

Sono ammissibili al contributo esclusivamente gli investimenti avviati successivamente alla presentazione della domanda, assumendosi a tal fine a riferimento il certificato di inizio lavori, ovvero nel caso di sola fornitura di attrezzature, impianti e componenti, il primo impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare tali attrezzature, impianti e componenti. In caso contrario l'intero investimento non è ammissibile al contributo pubblico.

⁴ Tale disposizione non impedisce la sostituzione, durante il decennio, di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione della tecnologia, a condizione che la sostituzione avvenga con impianti o attrezzature tecnologicamente più evoluti ma con funzionalità analoghe a quelle dei beni sostituiti per obsolescenza.

7. Forma ed entità del contributo

Il contributo in conto capitale viene concesso fino ad un massimo del 60% del costo totale ammissibile dell'intervento. Nel caso di interventi ricompresi in Piani Integrati Territoriali e in Piani Integrati di Sviluppo Urbano il massimale è elevato, a titolo di premialità, al 70% del costo totale ammissibile dell'intervento.

Il contributo pubblico concesso non potrà in ogni caso essere superiore a 1.000.000 €.

8. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, purché riferibili strettamente agli interventi di efficienza energetica necessari per rispettare i parametri di ammissibilità riportati all'articolo 26 del bando.

A) Interventi su edifici esistenti:

- I. spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti (entro un importo massimo del 10% dell'ammontare delle spese ammissibili);
- II. fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione delle opere di isolamento termico. Nel caso in cui non sia possibile valutare separatamente gli elementi strutturali da quelli isolanti, sarà considerata come ammissibile la differenza di costo tra l'edificio proposto ed un altro analogo che, nello stesso sito, soddisfi i requisiti di prestazione energetica imposti dalla normativa vigente;
- III. fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione o ristrutturazione degli impianti termici, di climatizzazione;
- IV. installazione e posa in opera dei materiali e dei componenti di cui ai punti II e III;
- V. opere edili strettamente necessarie e connesse all'intervento;
- VI. I.V.A., limitatamente ai soggetti per cui tale onere non è recuperabile.

B) Interventi su nuovi edifici:

- I. fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione delle opere di isolamento termico. Nel caso in cui non sia possibile valutare separatamente gli elementi strutturali da quelli isolanti, sarà considerata come ammissibile la differenza di costo tra l'edificio proposto ed un altro analogo che, nello stesso sito, soddisfi i requisiti di prestazione energetica imposti dalla normativa vigente;
- II. fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione o ristrutturazione degli impianti termici, di climatizzazione;
- III. installazione e posa in opera dei materiali, componenti e impianti di cui ai punti I) e II);
- IV. I.V.A., limitatamente ai soggetti per cui tale onere non è recuperabile.

I beni acquisiti tramite locazione finanziaria non sono ammissibili ai contributi pubblici del bando.

I criteri per la determinazione, l'imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili sono pubblicati sul sito internet delle Direzioni Regionali 'Attività produttive' e 'Ambiente'.

Per quanto non previsto in questo articolo si applica il DPR n. 196 del 3/10/2008, in attuazione dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006.

9. Divieto di cumulo

Ai sensi del D. Lgs. 115/2008, il contributo pubblico previsto dal presente bando non è cumulabile con strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica al 1 gennaio 2009.

10. Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali

La procedura di presentazione delle domande di finanziamento adotta una "modalità a sportello" che si intende aperto a partire dal sessantesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Lo sportello rimane aperto fino all'esaurimento della dotazione finanziaria del Bando, oppure (nel caso in cui – decorso un congruo periodo – la dotazione finanziaria risulti

parzialmente od integralmente inutilizzata) fino a quando la Direzione regionale Attività produttive ne dichiara la chiusura onde procedere alla riprogrammazione, a favore di altre Attività del POR, delle risorse finanziarie inutilizzate.

Le domande di ammissione a contributo sono presentate (in modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo) alla Direzione regionale Attività Produttive a partire dal sessantesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Successivamente alla pubblicazione del bando, previa connessione al sito www.regione.piemonte.it/industria/, sarà possibile scaricare il "Manuale utente" contenente le indicazioni per compilare correttamente la domanda. Il Manuale contiene anche tutte le indicazioni necessarie per effettuare la procedura di accreditamento e di georeferenziazione dell'intervento nel sistema geografico regionale: gli utenti, previo accreditamento, sono tenuti ad inserire le coordinate geografiche dell'intervento e i dati principali del proponente.

Le domande di ammissione a contributo devono essere redatte utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente bando (Allegato 1), compilate in ogni parte ed inviate per via telematica secondo l'apposita procedura, previa connessione al sito www.regione.piemonte.it/industria/.

Entro 5 giorni lavorativi successivi all'invio telematico le domande dovranno essere confermate da originale cartaceo, debitamente sottoscritto e completo degli allegati obbligatori, tramite:

- a) raccomandata A/R da inviare a Direzione regionale Attività Produttive, via Pisano 6 - 10152 Torino; per il rispetto del termine di invio della copia cartacea farà fede il timbro di spedizione; oppure
- b) plico per corriere espresso da consegnare a Direzione regionale Attività Produttive via Pisano 6 - 10152 Torino; per il rispetto del termine di presentazione della copia cartacea farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dai responsabili della Direzione regionale Attività Produttive.

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli, o non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma autografa, saranno dichiarate irricevibili.

Le domande in formato cartaceo non inoltrate entro il termine perentorio sopra indicato comportano la decadenza della domanda inoltrata per via telematica.

Alla domanda di contributo presentata in forma cartacea dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) copia del progetto preliminare approvato (così come definito dall'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 163/2006), accompagnato da una relazione tecnica (sul modello di quella prescritta dall'art. 28 della Legge 9 gennaio 1991 n.10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici;
- b) relazione descrittiva del vantaggio energetico connesso all'iniziativa, con evidenziazione dei costi necessari per l'ottenimento del miglioramento dell'efficienza energetica ammissibili a contributo;
- c) delibera dell'Ente competente di approvazione del progetto e degli altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del presente bando, ivi incluso l'impegno del beneficiario al cofinanziamento dell'intervento specificandone l'importo e le fonti;
- d) dichiarazione che attesti la posizione dell'Ente proponente in merito al regime IVA, al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del POR qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;
- e) eventuale documentazione integrativa ove ritenuta necessaria dal beneficiario per dimostrare aspetti peculiari del progetto presentato.

La documentazione presentata dal beneficiario non è integrabile in momenti successivi.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte dell'Amministrazione regionale, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.

11. Istruttoria delle domande

I progetti presentati saranno sottoposti all'istruttoria diretta a verificare la sussistenza delle seguenti condizioni di:

a) Ricevibilità:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal bando;
- completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione, presenza della fotocopia del documento d'identità, ecc.);

b) Ammissibilità/Legittimazione:

- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale beneficiario;
- tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti con le disposizioni del bando;
- cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del POR;
- compatibilità del progetto/investimento rispetto a limitazioni oggettive imposte dal bando; coerenza dell'intervento con la politica energetica regionale;
- impegno e disponibilità finanziaria del beneficiario a cofinanziare l'intervento;

c) Valutazione di merito e tecnico/ finanziaria:

- idoneità tecnica e capacità finanziaria dei soggetti attuatori a realizzare il progetto/investimento;
- qualità tecnica del progetto/investimento;
- ricadute ed impatti attesi in conseguenza dell'intervento coerenti con la finalità della misura;
- economicità dell'intervento, intesa come rapporto tra i costi d'investimento e la riduzione annua di emissioni inquinanti (per le nuove costruzioni, di emissioni evitate);
- premialità (mediante incremento del massimale di contributo) qualora vi sia integrazione con altri interventi previsti e realizzati dai Piani Integrati Territoriali e dai Piani Integrati di Sviluppo Urbano;
- congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione dell'intervento;
- rispetto politiche di pari opportunità e non discriminazione.

La Direzione regionale Attività Produttive procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande, di cui alla lettera a); nel caso di carenza di uno o più requisiti, la domanda è respinta con indicazione dei motivi di irricevibilità.

Nel caso, invece, di esito positivo, la Direzione regionale Attività Produttive procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità/legittimazione di cui alla lettera b); se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla valutazione di merito di cui alla lettera c); in caso contrario, la proposta progettuale viene dichiarata non ammissibile e ne è data comunicazione al soggetto proponente.

Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera c), sia in fase di istruttoria, sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, la Direzione regionale Attività Produttive si avvale di un Comitato di Valutazione così composto:

- dal responsabile della Direzione regionale Ambiente o suo delegato;
- da due funzionari della Direzione regionale Ambiente, esperti nelle tematiche oggetto del presente bando;
- da due funzionari della Direzione regionale Attività Produttive.

Il Comitato può essere integrato da esperti designati dal Responsabile della Direzione regionale Ambiente.

12. Termini del procedimento di ammissione a contributo

L'attività istruttoria delle domande di ammissione al contributo di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) del precedente articolo 11 viene conclusa entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda. Nel caso in cui

la domanda non superi positivamente l'istruttoria la Direzione regionale Attività Produttive adotta il provvedimento di non ammissione a contributo.

Nel caso in cui l'istruttoria si concluda positivamente, la Direzione regionale Attività produttive dispone l'ammissione a contributo con riferimento ai costi esposti nel progetto preliminare e invita il beneficiario ad inoltrare - entro un termine congruo e pena la decadenza dal contributo - il progetto definitivo, accompagnato dalla Relazione tecnica prescritta dall'art. 28 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato.

La Direzione regionale Attività produttive, verificata(anche in relazione ai requisiti di accesso al contributo previsti dal bando ed ai criteri di selezione di cui al precedente art.11), la coerenza fra il progetto definitivo e la Relazione tecnica di cui alla L.R. n. 10/1991 rispetto alla documentazione presentata a corredo della domanda, attiva la procedura per la determinazione delle entrate nette di cui al successivo articolo 23 ai fini della determinazione del contributo e, ad avvenuta determinazione del contributo spettante, adotta il provvedimento di concessione del contributo. Il contributo determinato in tale fase non potrà in ogni caso essere superiore a quello stabilito con riferimento al progetto preliminare, salvo casi eccezionali e compatibilmente con la dotazione finanziaria del presente bando.

Qualora il progetto definitivo e la documentazione a corredo non siano fatti pervenire entro il termine prescritto, è dichiarata la decadenza dal contributo; analogamente è dichiarata la decadenza dal contributo nel caso in cui si ravvisi la non coerenza fra la progettazione definitiva e la Relazione tecnica di cui alla L.R. n. 10/1991 rispetto sia alla documentazione prodotta a corredo della domanda di contributo che ai requisiti di accesso al contributo previsti dal bando.

Qualora la Direzione regionale Attività produttive nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, l'integrazione della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta e riprende a decorrere dalla data in cui pervengono i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione al contributo decadono d'ufficio, qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dai richiedenti alla Direzione regionale Attività produttive anche a mezzo fax, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

13. Dotazione finanziaria

La misura è cofinanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'Attività II.1.3. Efficienza energetica del POR 2007/2013 a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione".

Il primo stanziamento disponibile (fondi POR/FESR) è pari a € 15.000.000,00.

14. Modalità di erogazione del contributo

Le modalità di erogazione del contributo in conto capitale sono le seguenti:

- a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 30% del contributo concesso, a seguito della comunicazione di inizio lavori (secondo quanto definito al precedente articolo 6) da parte del beneficiario;
- b) in corrispondenza di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% dell'ammontare dell'investimento ammesso, documentato dalle spese effettivamente sostenute dal beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti), nella misura di un ulteriore 30% del contributo concesso;
- c) in corrispondenza di uno stato di avanzamento pari al 100% dell'ammontare dell'investimento ammesso (documentato con fatture anche non quietanzate per la parte eccedente il 60% dell'ammontare dell'investimento ammesso), nella misura di un ulteriore 30% del contributo concesso;
- d) il saldo del contributo concesso (10%) sarà erogato ad avvenuto collaudo (così come definito dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006) delle opere, ad avvenuta rendicontazione e verifica finale (da effettuarsi in conformità, al successivo articolo 16) subordinatamente all'esito favorevole dei controlli di "primo livello" effettuati dalla Regione Piemonte, entro 3 mesi dal ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

I termini e le scadenze stabiliti nel provvedimento di concessione del contributo dovranno essere inseriti dai soggetti beneficiari nei documenti di gara e contrattuali (bandi, capitolati di appalto, contratti; ecc.) relativi all'affidamento e alla realizzazione delle opere, delle forniture e dei servizi inerenti gli interventi finanziati.

In merito ai tempi di realizzazione del progetto e di esecuzione della relativa spesa, si precisa che l'attuazione del POR è soggetta ad un controllo teso a verificare l'avanzamento della spesa complessiva sostenuta dai soggetti beneficiari al termine di ogni anno solare, a partire dal 2009. Qualora la spesa, conseguita al 31 dicembre di ciascun anno, non raggiunga la soglia fissata dalla Commissione Europea, la stessa Commissione applica, nei confronti della Regione, in attuazione dell'art. 93 del Regolamento (CE) 1083/2006, il cosiddetto "disimpegno automatico", che prevede la decurtazione della risorse del Programma in misura corrispondente alle delle somme inutilizzate. Al verificarsi di tale evenienza, la Direzione regionale Attività produttive applicherà una proporzionale riduzione del contributo a carico di quegli interventi per i quali sia stata rilevato uno scostamento in difetto rispetto alle previsioni di spesa che il beneficiario ha indicato nel cronoprogramma contenuto nel modulo di domanda di contributo (cfr. Allegato 1) ed eventualmente aggiornato a seguito della concessione del contributo.

15. Regole per l'aggiudicazione di forniture di beni, appalti di lavori e di servizi

Anche al fine di garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di concorrenza, economicità, e correttezza nella realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, il beneficiario, è tenuto ad applicare la normativa in materia di appalti pubblici di lavori e servizi nonché di pubbliche forniture (attualmente: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni). In caso di difformità della normativa nazionale dalle citate Direttive comunitarie si applicano direttamente le disposizioni comunitarie.

16. Stato di avanzamento della spesa, modalità di rendicontazione e verifica finale

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione alla Direzione regionale Attività produttive secondo la tempistica e le modalità di seguito indicate, a prescindere dal fatto che tali rendicontazioni diano titolo (ex art .14) all'erogazione di una quota del contributo pubblico:

- entro le date del 30 aprile, 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno solare (rendicontazione in itinere, da effettuarsi secondo il modello messo a disposizione dalla Regione); la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ma non presentata per la rendicontazione alla Regione entro tali date, non viene più considerata ammissibile ai contributi del POR, anche se viene rendicontata successivamente alle scadenze suddette; la Regione si riserva di valutare in fase di erogazione e/o saldo del contributo pubblico eventuali casi specifici sulla base della documentazione presentata dal beneficiario;
- entro 2 mesi dalla conclusione dell'intervento, ai fini della verifica finale e dell'erogazione del saldo del contributo pubblico (rendicontazione finale).

La rendicontazione finale (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) dovrà essere redatta secondo il modello reso disponibile successivamente dalla Direzione regionale Attività produttive.

Ad ultimazione dell'intervento ed entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo dovrà essere inoltrata alla Direzione regionale Attività produttive la documentazione seguente;

- comunicazione di avvenuta ultimazione dell'intervento corredata dell'attestazione della regolare esecuzione del progetto a firma del legale rappresentate dell'Ente Beneficiario;
- copia dell'atto formale con cui l'Ente responsabile dell'intervento approva la proposta di rendiconto e la relativa documentazione di accompagnamento;
- copia dei certificati di collaudo, redatti ai sensi di legge, da cui risulti la conformità dei lavori eseguiti con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento e con le eventuali varianti ammesse;

- rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario del contributo corredata di un riepilogo per voci analitiche di costo secondo lo schema del conto economico approvato in sede di ammissione a finanziamento.

In particolare la documentazione contabile di spesa dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- i. i documenti contabili devono essere riferiti agli investimenti oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di costo ammesse a finanziamento;
 - ii. tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestati al beneficiario del finanziamento;
 - iii. le spese devono essere quietanzate e dimostrate esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale;
 - iv. la documentazione deve essere presentata in formato copia conforme all'originale;
 - v. i documenti devono essere annullati - a pena di inammissibilità della spesa correlata - con apposito timbro recante la dicitura "Progetto cofinanziato dalla Misura 3 a valere sull'Attività II.1.3 "Efficienza energetica" del POR FESR 2007-2013 del Piemonte";
- dichiarazione che attesti la posizione dell'Ente proponente in merito al regime IVA, al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del POR qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;
 - una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente beneficiario del progetto da cui risulti:
 - i. la regolare realizzazione degli interventi;
 - ii. l'utilizzo secondo le finalità previste dal progetto finanziato;
 - iii. di non aver beneficiato per lo stesso investimento ammesso a finanziamento di incentivazioni per il risparmio energetico attivati dallo Stato, di cui al precedente art. 9;
 - iv. di non proporre in futuro istanze di finanziamento sulle stesse spese ammissibili nel rispetto del divieto di cumulo di più benefici pubblici sullo stesso investimento.

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, la Direzione regionale Attività produttive procederà alla verifica finale avvalendosi del Comitato di Valutazione. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso al contributo, sia l'effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, la Direzione regionale Attività produttive:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante;

oppure

- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria;

oppure

- comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell'Ente beneficiario – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo spettante.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'Ente beneficiario quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni del beneficiario stesso.

17. Varianti

Il soggetto beneficiario, nel caso di eventuali varianti sostanziali o di variazioni nelle modalità di esecuzione degli interventi ammessi a contributo, dovrà richiedere una specifica autorizzazione alla Direzione regionale

Attività produttive per la verifica di coerenza con il POR, con le disposizioni del presente bando, nonché con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto oggetto di positiva valutazione istruttoria.

La variante in corso d'opera è ammissibile nei limiti di cui all'articolo 132 del Decreto Legislativo n. 163/2006; in ogni caso, non deve:

- determinare ulteriori oneri aggiuntivi a carico del POR;
- pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie del progetto e/o compromettere la razionalità e la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.

In caso di accertate significative difformità, non preventivamente approvate con perizie di variante, o di gravi irregolarità che comportino una sostanziale alterazione delle finalità o delle caratteristiche dell'intervento, oppure un'effettiva modifica degli investimenti realizzati e delle scadenze previste per l'esecuzione delle spese, si potrà incorrere nella sospensione e nell'eventuale revoca (totale o parziale) del contributo compreso il recupero delle eventuali somme erogate quale anticipazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso di sconto ufficiale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria.

18. Proroghe

La Regione non intende concedere proroghe sui tempi di realizzazione e di ultimazione dei progetti previsti al momento della concessione del contributo al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi programmatici e finanziari del POR, attesi i vincoli in materia di disimpegno automatico delle risorse comunitarie che risultassero inutilizzate nei termini temporali previsti dai regolamenti comunitari.

Tuttavia, per ragioni del tutto eccezionali, non imputabili al beneficiario, sempreché ciò non comporti la sanzione del disimpegno automatico a danno della Regione, potranno essere concesse proroghe rispetto alle scadenze prescritte a condizione che il beneficiario:

- a. presenti una richiesta formale di proroga alla Direzione regionale Attività produttive con un congruo anticipo rispetto al termine di fine lavori fissato nel provvedimento di concessione del contributo;
- b. corredi tale richiesta di motivazioni atte a dimostrare la necessità della proroga e la non imputabilità del ritardo al beneficiario.

19. Rinunce

In caso di rinuncia ad avviare, ovvero a realizzare e completare l'intervento, il beneficiario dovrà comunicare alla Direzione regionale Attività produttive tale intendimento e dovrà provvedere alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti a titolo di anticipazione o erogazioni parziali sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

20. Revoca del contributo

Si procederà alla revoca totale del contributo pubblico nei seguenti casi:

- mancato avvio o interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili al-beneficiario;
- qualora il beneficiario non destini il contributo agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento;
- nel caso di contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui i beni acquistati con il contributo siano alienati, ceduti o distratti nei 10 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento ai sensi di quanto previsto all'art.4;
- qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di contributo;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- qualora il beneficiario del contributo non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 22, o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- qualora il beneficiario non provveda all'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale (cfr. art. 22) secondo le modalità previste dal POR e definite nell'atto di concessione del contributo pubblico;
- qualora il beneficiario non adempia agli obblighi derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 23 del bando e dalle norme inerenti i progetti generatori di entrate.

Nel caso in cui, a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, l'entità del contributo sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che deve essere assicurata la funzionalità dell'operazione realizzata.

Qualora venga disposta la revoca totale del contributo, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dei contributi erogati. Qualora venga disposta la revoca parziale del contributo, il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione del contributo erogato.

In caso di revoca, il beneficiario dovrà restituire sia l'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, sia i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero delle somme erogate e revocate.

21. Procedimento di revoca

Nei casi di revoca, agli interessati sarà comunicato l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso ed ai motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e sarà assegnato ai destinatari della comunicazione un termine di 20 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla Direzione regionale Attività produttive scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

La Direzione regionale Attività produttive esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora invece siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procede, con provvedimento motivato, alla revoca del contributo intimandone la restituzione con le eventuali somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; successivamente, il provvedimento di revoca è inviato al soggetto interessato con contestuale richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano restituito quanto dovuto, la Direzione regionale Attività produttive attiverà le procedure per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni.

22. Controlli e monitoraggio

La Regione effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento dell'intervento, anche presso la sede dell'Ente beneficiario e/o il sito dove viene realizzato l'intervento. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento (amministrativo, fisico e finanziario) del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente bando, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo al beneficiario anche successivamente all'ultimazione dell'intervento.

La Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare realizzazione degli interventi, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi approvati per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare necessario ai fini della sorveglianza e del controllo del progetto finanziato.

L'Amministrazione regionale disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni dei beneficiari che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Il beneficiario del contributo è tenuto a consentire a rappresentanti di altri organismi comunitari e nazionali (o a soggetti da essi incaricati) coinvolti nell'attuazione, sorveglianza e controllo del POR, anche attraverso la

messa a disposizione di documenti, informazioni e dati, di esercitare funzioni di controllo e verifica dell'intervento finanziato.

Il beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata del progetto ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, predisponendo un "fascicolo di progetto" da conservare secondo le modalità che saranno indicate all'atto della concessione del contributo. Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati. La documentazione di progetto deve essere conservata dal beneficiario ed eventualmente messa disposizione degli organismi suddetti fino al 31 dicembre 2020.

Il beneficiario, inoltre, assicura l'invio dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico (ivi inclusi gli indicatori ambientali e per le pari opportunità), dell'intervento finanziato, secondo le modalità previste dal POR e definite nell'atto di concessione del contributo.

23. Progetti generatori di entrate

La normativa comunitaria (articolo 55 del Regolamento (CE)1083/2006) definisce i progetti generatori di entrate come le "operazioni che comportano un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento".

Per tale tipo di operazioni il calcolo della spesa ammissibile a contributo è connessa alla determinazione preventiva del costo del progetto che non è coperta dall'eventuale autofinanziamento dato dai futuri proventi netti (tariffe o altri introiti) e all'obbligo di verifica ex post di detti proventi netti (e di eventuale rideterminazione e recupero della quota di contributo eccedente). La norma comunitaria stabilisce, infatti, che la spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non deve superare il valore attuale del costo d'investimento, diminuito del valore attuale delle entrate nette derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento appropriato alla categoria dell'investimento stesso. Per la determinazione del cofinanziamento pubblico, si applica quindi un metodo di "deficit di finanziamento", ovvero applicando il cofinanziamento alla parte del costo attualizzato dell'investimento iniziale non coperta dalle entrate nette attualizzate del progetto.

I beneficiari collaborano con la Regione per consentire la corretta determinazione del contributo pubblico. A tal fine:

- i soggetti beneficiari provvedono ad inviare alla Direzione regionale Attività produttive entro 30 giorni dalla richiesta la documentazione di calcolo della spesa ammissibile, elaborata sulla base delle disposizioni del richiamato art. 55 e delle Linee guida che verranno fornite dalla Regione;
- la Direzione regionale Attività produttive, in base alla documentazione tecnico-economica suddetta, provvede a determinare il contributo pubblico effettivamente spettante e adotta il provvedimento di concessione del finanziamento.

24. Pubblicizzazione delle operazioni

Per ciascun intervento che fruisca dei contributi previsti dal presente bando, il beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POR 2007-13 del Piemonte, e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte. In particolare, in applicazione del Regolamento (CE) 1828/2006 i beneficiari dovranno obbligatoriamente:

- riportare, su qualsiasi documento riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione viene finanziata nell'ambito del POR FESR con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato Italiano e della Regione Piemonte;
- installare, nei casi previsti dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 1828/2006, durante l'attuazione del progetto, nel luogo dell'intervento, un cartello esplicativo contenente le informazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) 1828/2006;
- esporre, nei casi previsti dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 1828/2006, entro sei mesi dal completamento del progetto, una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative che indichi il tipo e la denominazione del progetto, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) 1828/2006.

Indicazioni più dettagliate verranno fornite dalla Regione Piemonte nell'atto di concessione del contributo pubblico.

25. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale e regionale.

La Regione Piemonte si riserva ove necessario di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si dovessero rendere necessari a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

26. Limiti di ammissibilità relativi alle prestazioni dell'involucro edilizio

Tabella 1 - Fabbisogno utile annuo espresso in kWh/m³, inteso come fabbisogno di energia termica per riscaldamento⁵.

GG	V ≤ 500 m ³	V = 1000 m ³	V = 2.000 m ³	V = 4.000 m ³	V = 6.000 m ³	V = 8.000 m ³	V ≥ 10.000 m ³
≤ 3.000	18	16.5	15	13.5	11.5	10	8.5
≥ 5.000	36.5	33	30	28.5	26.5	23.5	21.5

Per valori di V compresi nell'intervallo 500 – 10.000 m³ e, analogamente, per i gradi giorno (GG) intermedi ai limiti riportati in tabella, si procede mediante interpolazione lineare.

Tabella 2 - Trasmittanze termiche dei singoli componenti

Elemento	W/m ² K
Strutture verticali opache	0.25
Strutture orizzontali o inclinate	0.23
Chiusure trasparenti (Valore medio vetro/telaio)	1.4
Strutture verticali opache verso locali non riscaldati	0.35
Strutture orizzontali verso locali non riscaldati	0.28

Per le sole componenti opache, negli edifici nuovi, devono essere rispettati i valori della trasmittanza termica media delle componenti strettamente interessate dall'intervento.

Per le sole componenti opache, negli edifici esistenti, devono essere rispettati i valori della trasmittanza termica media incrementati del 30% delle componenti strettamente interessate dall'intervento

La trasmittanza termica media di una struttura è il valore medio, pesato rispetto alle superfici lorde, delle trasmittanze dei singoli componenti della struttura posti in parallelo tra di loro, comprese le trasmittanze termiche lineari dei ponti termici ad essa attribuibili, se presenti.

Per le caratteristiche degli impianti si rimanda allo "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento", D.C.R. 11 gennaio 2007, n. 98-1247 Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351.

27. Responsabile del procedimento

Il nominativo del responsabile del procedimento istruttorio nonché il nominativo del responsabile del procedimento di controllo sono comunicati ai soggetti che presentano domanda di accesso al contributo entro 10 giorni dalla ricezione della domanda.

⁵ Rappresenta il valore complessivo risultante dalla sommatoria dell'energia dispersa per trasmissione e ventilazione e degli apporti gratuiti (solari ed interni), calcolato secondo la metodologia prevista dalla norma UNI EN.